Martedì 17 dicembre 2019

P9_TA(2019)0090

Requisiti per i prestatori di servizi di pagamento *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento (COM(2018)0812 — C8-0015/2019 — 2018/0412(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 255/21)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0812),

— visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0015/2019),

— visto l'articolo 82 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0048/2019),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) In base alla relazione finale del 2019 nel contesto dello «Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE» [44 bis]***, elaborato per la Commissione, il divario dell'IVA nell'Unione, ossia la differenza tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso, ammontava a 137,5 miliardi di EUR nel 2017, pari a 267 EUR di entrate perse per cittadino dell'Unione. Vi sono tuttavia notevoli differenze tra gli Stati membri, con divari IVA che vanno da meno dello 0,7 % del totale delle entrate previste in alcuni Stati membri al 35,5 % in altri. Ciò evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione transnazionale per combattere meglio le frodi IVA, soprattutto quelle legate al commercio elettronico, ma anche in senso più generale (compresa la frode «carosello»).***

[44 bis] ***Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.***

Martedì 17 dicembre 2019

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) La strategia di lotta contro le frodi IVA dovrebbe evolvere in parallelo con la crescente modernizzazione e digitalizzazione della nostra economia, semplificando al massimo nel contempo il sistema dell'IVA per imprese e cittadini. È quindi particolarmente importante che gli Stati membri continuino a investire in un sistema di riscossione delle imposte basato sulla tecnologia, in particolare collegando automaticamente i registratori di cassa e i sistemi di vendita delle imprese alle dichiarazioni IVA. Inoltre, le autorità fiscali dovrebbero proseguire i loro sforzi verso una cooperazione e uno scambio di migliori pratiche più stretti, anche attraverso il vertice dell'UE in materia di amministrazione fiscale (TADEUS), una rete di responsabili delle amministrazioni fiscali degli Stati membri che persegue un migliore coordinamento a livello strategico tra le amministrazioni fiscali. A tale riguardo, le autorità fiscali dovrebbero adoperarsi per una comunicazione e un'interoperabilità efficaci tra tutte le banche dati relative alle questioni fiscali a livello dell'Unione. La tecnologia blockchain potrebbe essere utilizzata anche per proteggere meglio i dati personali e migliorare lo scambio online di informazioni tra le autorità fiscali.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Attualmente, poiché i pagamenti sono eseguiti solo in un numero limitato di casi attraverso piattaforme di scambio delle valute virtuali, tali piattaforme non sono considerate prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio [1 bis]***. Esiste tuttavia il rischio di frodi IVA, per quanto sia attualmente limitato. La Commissione dovrebbe pertanto valutare entro tre anni se nell'ambito di applicazione di tale direttiva debbano essere incluse le piattaforme di scambio delle valute virtuali.***

[1 bis] ***Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).***

Martedì 17 dicembre 2019

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) A norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([46]), l'obbligo di un prestatore di servizi di pagamento di conservare e fornire le informazioni relative a un'operazione di pagamento transfrontaliera dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto è necessario affinché gli Stati possano combattere la frode IVA nel commercio elettronico. Inoltre le uniche informazioni relative al pagatore che dovrebbero essere conservate riguardano la sua localizzazione. Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario e all'operazione di pagamento stessa, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a conservare e a trasmettere alle autorità fiscali unicamente le informazioni necessarie a queste ultime per individuare eventuali autori di frodi ed effettuare controlli sull'IVA. Pertanto i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti unicamente a conservare la documentazione relativa alle operazioni di pagamento transfrontaliere che con ogni probabilità indicano attività economiche. L'introduzione di un massimale sulla base del numero di pagamenti ricevuti da un beneficiario nel corso di un trimestre civile offrirebbe un'indicazione attendibile del fatto che tali pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica, il che escluderebbe i pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare l'obbligo contabile per il prestatore di servizi di pagamento.	(7) A norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([46]), l'obbligo di un prestatore di servizi di pagamento di conservare e fornire le informazioni relative a un'operazione di pagamento transfrontaliera dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto è necessario affinché gli Stati possano combattere la frode IVA nel commercio elettronico. Inoltre le uniche informazioni relative al pagatore che dovrebbero essere conservate riguardano la sua localizzazione. Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario e all'operazione di pagamento stessa, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a conservare e a trasmettere alle autorità fiscali unicamente le informazioni necessarie a queste ultime per individuare eventuali autori di frodi ed effettuare controlli sull'IVA. Pertanto i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti unicamente a conservare la documentazione relativa alle operazioni di pagamento transfrontaliere che con ogni probabilità indicano attività economiche. L'introduzione di un massimale sulla base ***o*** del numero di pagamenti ricevuti da un beneficiario nel corso di un trimestre civile ***o di un importo minimo per pagamento*** offrirebbe un'indicazione attendibile del fatto che tali pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica, il che escluderebbe i pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare l'obbligo contabile per il prestatore di servizi di pagamento.

([46]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

([46]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Martedì 17 dicembre 2019

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Considerato l'ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento transfrontaliere per un periodo di ***due*** anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi IVA o di individuare le frodi IVA.	(8) Considerato l'ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento transfrontaliere per un periodo di ***tre*** anni al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi IVA nel commercio elettronico e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo rappresenta il minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi IVA o di individuare le frodi IVA.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'obbligo di conservazione e di comunicazione dovrebbe sorgere anche qualora un prestatore di servizi di pagamento riceva fondi o acquisisca operazioni di pagamento per conto del beneficiario e non solo quando un prestatore di servizi di pagamento trasferisca fondi o emetta strumenti di pagamento per il pagatore.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) È necessario adottare un mandato ambizioso per la Procura europea (EPPO) in collaborazione con le autorità giudiziarie nazionali onde assicurare l'efficace imputazione degli autori delle frodi dinanzi ai tribunali nazionali. Le frodi IVA transfrontaliere organizzate dovrebbero essere debitamente perseguite e gli autori delle frodi puniti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 ter — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) con riguardo al trasferimento di fondi di cui alla lettera a), il prestatore di servizi di pagamento esegue più di 25 operazioni di pagamento destinate allo stesso beneficiario nel corso di un trimestre civile.	(b) con riguardo al trasferimento di fondi di cui alla lettera a), il prestatore di servizi di pagamento esegue più di 25 operazioni di pagamento destinate allo stesso beneficiario nel corso di un trimestre civile ***o esegue un trasferimento di fondi di un valore monetario minimo di 2 500 EUR in una singola operazione di pagamento***.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 ter — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di ***due*** anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'operazione di pagamento è stata eseguita;	(a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di ***tre*** anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'operazione di pagamento è stata eseguita;

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 quater — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o	(a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore ***o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e la sua localizzazione***;

Martedì 17 dicembre 2019

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 243 quinquies — paragrafo 1 — lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) eventuali rimborsi di pagamenti eseguiti per le operazioni di pagamento di cui alla lettera g).	(h) eventuali rimborsi di pagamenti eseguiti per le operazioni di pagamento di cui alla lettera g), ***se disponibili***.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Titolo XV — Capo 2 bis — Articolo 410 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) nel titolo XV, capo 2bis, è inserito l'articolo seguente:
	«Articolo 410 quater
	Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sul funzionamento del titolo XI, capo 4, sezione 2 bis, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere le piattaforme di scambio delle valute virtuali nell'ambito di applicazione di tale sezione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.».

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre ***2021***, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre ***2023***, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Martedì 17 dicembre 2019

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio ***2022***.	Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio ***2024***.